

Assicurazione temporanea puro rischio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)



ASSICURAZIONI

Prodotto CBA Sostegno Finanziamento PU

Data di aggiornamento: 26/01/2026. Il presente DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: www.hdiassicurazioni.it; PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi o ad azioni criminali;
- stato di ubriachezza o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla data dell'eventuale riattivazione del contratto;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a missioni umanitarie, militari o civili, fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, atti di terrorismo, disordini civili, tumulti popolari, insurrezioni, sommosse o a qualsiasi operazione militare;
- eventi avvenuti in uno qualsiasi dei paesi indicati come paesi a rischio (consultabili sul sito internet www.viaggiasesicuri.it) e per i quali il Ministero degli Esteri ha consigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. Qualora l'indicazione venga diramata dal Ministero mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è operante per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio oppure se viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- guida di veicoli o natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non più di 6 mesi ma per la quale l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo.

Salvo deroghe espressamente accordate da HDI, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso causato da:

- lo svolgimento di una delle seguenti attività professionali pericolose: operaio/addetto all'utilizzo di esplosivi; minatore; operaio/addetto all'estrazione, produzione e rimozione di amianto; giornalista, reporter e fotoreporter operante in area di conflitto; personale delle forze dell'ordine e forze armate operante in area di conflitto, appartenente ad unità speciali o corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri ecc) o imbarcato su sottomarini; piloti di aeromobili e relativo personale di bordo;
- la pratica, a qualsiasi livello, anche per insegnamento o in qualità di sportivo professionista, delle seguenti attività sportive: Alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA e oltre 4000 metri di altezza, sport subacquei, sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, automobilismo, motociclismo, motonautica, paracadutismo, speleologia, sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, bungee jumping/repelling, canoa/rafting), volo su aliante, deltaplano, parapendio;
- calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

In ogni caso, qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto ad una delle cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e HDI corrisponde ai Beneficiari una somma pari all'ammontare dei premi versati dal Contraente al netto della quota parte degli stessi corrispondente al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o a San Marino e alle persone giuridiche con sede legale o secondaria in Italia o a San Marino con un obiettivo di protezione per i propri cari, garantendo loro un capitale che diminuisce nel tempo per affrontare gli impegni finanziari derivanti da un prestito o mutuo, se la persona assicurata muore durante il periodo di validità della polizza.



Quali costi devo sostenere?

Si riportano di seguito tutti i costi a carico del Contraente.

- Costi gravanti sul premio

Spese di emissione	€ 25,00
Costi per acquisizione del contratto	10,00%
Costi di gestione del contratto	8,00%
Altre spese in cifra fissa per ogni anno di durata che eccede i 5 anni	€ 5,00

- Costi di intermediazione

Per ciascuna tipologia di costo, viene riportata di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Premio unico	57,00%
--------------	--------

- Altri costi

Costi per visita medica e accertamenti sanitari	Eventuali accertamenti sanitari sono totalmente a carico dell'Assicurato. Questi costi non sono quantificabili a priori e dipendono dalle tariffe applicate dalla struttura medica liberamente scelta dall'Assicurato.
---	--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per qualsiasi reclamo relativo alla polizza, a un servizio assicurativo, alla gestione di un sinistro o al comportamento del tuo Agente o dell'Intermediario assicurativo, puoi compilare il modulo che si trova nella sezione "Assistenza/Reclami" del sito web www.hdiassicurazioni.it . In alternativa, puoi contattarci mediante i seguenti canali: ▪ E-mail: reclami@hdi.it ; ▪ Posta: HDI Assicurazioni S.p.A. – Gestione e Analisi Reclami– Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144, ROMA. Se l'Intermediario non è un Agente, puoi inviare il reclamo direttamente all'intermediario. HDI risponde al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento oppure 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, dei suoi dipendenti o collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare HDI entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione del Contraente e del Beneficiario. Imposta sui premi I premi per la prestazione temporanea caso morte non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per assicurazioni contro il rischio di morte danno diritto a una detrazione dell'imposta sul reddito, se l'Assicurato è lo stesso Contraente o una persona a lui fiscalmente a carico. Questo diritto alla detrazione è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla legge. La parte di premio assicurativo per coprire i suddetti rischi è deducibile dal reddito d'impresa. Tassazione delle somme corrisposte Le somme pagate da HDI in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta sulle successioni. Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, invece, le somme percepite concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono soggette alla relativa tassazione.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di HDI al seguente link https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (MODIFICA BENEFICIARI).



PAGINA BIANCA